



STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Per iniziativa del Comune di Portogruaro e della Provincia di Venezia è costituita la "Fondazione Musicale Santa Cecilia" allo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura musicale.

La Fondazione ha sede in Portogruaro, Palazzo Municipale - Piazza della Repubblica n. 1 - ed opera di norma nell'ambito della Regione del Veneto.

ART. 2 - FONDATORI

Il Comune di Portogruaro e la Provincia di Venezia sono i fondatori della "Fondazione Musicale Santa Cecilia".

ART. 3 - COMPITI

La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a diffondere e valorizzare la cultura musicale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa:

- a) gestisce corsi di formazione in campo musicale ispirandosi ai programmi dei Conservatori musicali di Stato con bilancio a parte;
- b) gestisce corsi per la formazione ed il perfezionamento di giovani concertisti, nonchè, in collaborazione con le istituzioni orchestrali, corsi per la specifica formazione professionale;
- c) gestisce corsi di orientamento musicale con programmi liberi;
- d) promuove ed organizza concerti ed attività di ricerca e sperimentazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, fondazioni ed associazioni operanti in campo musicale o culturale;
- e) organizza le "Giornate internazionali di musica di Portogruaro";
- f) organizza corsi di formazione per addetti ad attività connesse alla musica;
- g) istituisce, organizza e gestisce l'orchestra, la banda, i cori della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro;
- h) promuove ed organizza riunioni, incontri e viaggi di studio ai fini dello scambio regionale, nazionale ed internazionale di esperienze in tema di musica;

i) istituisce borse di studio, finalizzate a sostenere e promuovere le eccellenze musicali degli iscritti ai corsi di studio gestiti dalla Fondazione. In fase di istituzione di ogni borsa di studio, saranno definiti in apposito regolamento gli specifici criteri di attribuzione.

l) conferisce premi a concertisti e studiosi di musica;

m) promuove attività di documentazione e ricerca musicale;

n) provvede all'acquisto di strumenti musicali ed alla dotazione di attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Fondazione;

o) svolge altresì ogni altra attività strumentale al perseguimento del suo scopo incluse le attività commerciali e non, connesse ed accessorie, purché non prevalenti rispetto all'attività principale, che ha lo scopo di favorire la conoscenza e la diffusione della cultura musicale.

ART. 4 - PATRIMONIO DI DOTAZIONE

La Provincia di Venezia ed il Comune di Portogruaro, fondatori della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, costituiscono il patrimonio di dotazione della Fondazione stessa mediante il conferimento delle seguenti quote in denaro:

- Provincia di Venezia: euro 25.822,85 (venticinquemilaottocentoventidue,85)

- Comune di Portogruaro: euro 25.822,85 (venticinquemilaottocentoventidue,85)

ART. 5 - SEZIONI

Per il miglior perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3) ed al fine di dotare la Fondazione di specifiche professionalità nei diversi settori della sua attività saranno istituite distinte sezioni dotate di autonomia nell'ambito degli indirizzi artistico-culturali e dei vincoli economici e finanziari determinati dagli organi della Fondazione.

Sulla base di appositi regolamenti approvati dall'assemblea potranno essere istituiti con delibera del CdA Comitati di consultazione e organi collegiali per la gestione delle singole sezioni, anche con la partecipazione delle categorie interessate (quali docenti, studenti, genitori e altre).

ART. 6 - ORGANI

Sono Organi della Fondazione:

a) l'Assemblea della Fondazione

b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Presidente

Gli Organi di cui al primo comma si avvalgono, per il loro funzionamento amministrativo, del supporto e delle collaborazioni di cui all'articolo 17.

Sono altresì organi tecnici:

d) il Direttore artistico

e) il Comitato artistico-didattico

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 - ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE

L'assemblea della Fondazione è composta:

- dal Sindaco di Portogruaro
- dal Presidente della Provincia.
- dagli eventuali sostenitori benemeriti di cui all'art. 16.

L'assemblea è regolarmente convocata mediante avviso trasmesso ai componenti l'Assemblea stessa, nonché ai componenti il CdA ed il Collegio dei Revisori dei Conti i quali possono assistere ai lavori dell'Assemblea. La convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno tre giorni liberi. In caso di urgenza sarà valida la convocazione effettuata con preavviso di almeno 24 ore.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibererà a maggioranza di voti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno due volte l'anno, per deliberare il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta uno dei componenti l'Assemblea stessa.

ART. 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE

L'Assemblea della Fondazione:

- a) delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione i Regolamenti della Fondazione;
- b) delibera il bilancio preventivo e consuntivo; il consuntivo dovrà essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- c) approva i programmi annuali di attività proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) elegge e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti di nomina dell'Assemblea;
- e) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Artistico ed il Segretario;
- f) delibera sulle modifiche statutarie o propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'articolo 27 cod. civ.;
- g) delibera sull'ammissione dei sostenitori benemeriti e può, per gravi motivi, procedere alla loro radiazione; delibera sul contributo previsto a carico dei Sostenitori benemeriti e ordinari, di cui all'art. 16.
- h) delibera sull'acquisizione o l'alienazione del diritto di proprietà od altri diritti reali su beni immobili;
- i) delibera sugli argomenti che siano ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre a quanto previsto dalle normative di tempo in tempo vigenti in materia di autorità di vigilanza e controllo sulle Fondazioni, le delibere relative al bilancio preventivo e consuntivo ed ai programmi annuali di attività saranno trasmesse entro trenta giorni dalla data di adozione al Comune di Portogruaro ed alla Provincia di Venezia perchè possano vigilare sull'attività della Fondazione.

Per le delibere relative al punto f) vale quanto disposto dal successivo articolo 18.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti così nominati:

- a) n. 2 componenti nominati dal Sindaco di Portogruaro;

- b) n. 2 componenti nominati dal Presidente della Provincia di Venezia;
- c) n. 1 componente nominato dall'Assemblea su designazione dei Sostenitori benemeriti, qualora questi siano in numero non superiore a quattro. In mancanza di Sostenitori benemeriti o di una loro designazione l'Assemblea procede liberamente alla nomina di un consigliere.

Qualora i sostenitori benemeriti siano in numero superiore a quattro essi avranno diritto a designare un massimo di altri due consiglieri in ragione di uno ogni tre sostenitori, con arrotondamento all'unità più prossima, portando il numero dei consiglieri fino a un massimo di sette. In caso di parità di voti è nominato il più anziano d'età fra i votati.

Il Direttore Artistico della Fondazione, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro esercizi finanziari; i suoi membri possono essere rieletti. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo per gravi motivi dagli organi che li hanno nominati. Si considera grave motivo anche l'assenza ingiustificata per più di due sedute consecutive.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dalla costituzione del nuovo Collegio; a tale data cessano anche i membri del Consiglio nominati nel corso del quadriennio.

L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate strettamente connesse all'esercizio delle loro funzioni.

ART. 10 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente ai sensi dei successivi artt. 11 e 12;
- b) delibera la nomina del Comitato Artistico Didattico (C.A.D.) e determina i relativi compensi; delibera la costituzione delle sezioni e nomina i relativi responsabili; delibera la costituzione di eventuali Comitati di consultazione e Organi collegiali, di cui all'Art. 5. Conferisce gli incarichi di direzione, insegnamento ed assistenza ai corsi ed ai seminari, in conformità alle norme stabilite dai regolamenti di cui alla precedente lettera a) dell'art. 8; formula le proposte di bilancio e dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) propone all'Assemblea la nomina del Direttore Artistico;
- d) delibera l'istituzione di borse di studio, nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite al precedente articolo 3, lettera i);
- e) delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- f) predispone, su proposta del Direttore Artistico, ai sensi dell'art. 14, i programmi di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e predispone i programmi e i piani di studio dei corsi e dei seminari, nonché i programmi di tutte le altre iniziative della Fondazione;
- g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo dei sostenitori;
- h) delibera in materia di personale, di collaborazioni, intese ed accordi ai sensi dell'art. 17 ed ha, in generale, tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e la gestione della Fondazione stessa che non siano espressamente attribuiti ad altri Organi dal presente Statuto;
- i) delibera in via d'urgenza e salvo ratifica, sulle questioni di competenza dell'Assemblea, ad esclusione delle lettere d) ed f) del precedente art. 8; la ratifica deve avvenire entro sessanta giorni a pena di decadenza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

Per l'elezione del Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati nel Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno tra i componenti di cui alle lettere a) o b) dell'art. 9. Può essere nominato anche il componente di cui alla lettera e) dell'art. 9 purché all'unanimità dei componenti assegnati.

Il Presidente rappresenta la Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Artistico e dei membri del Comitato Artistico Didattico, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte di quest'ultimo; la ratifica deve avvenire entro sessanta giorni a pena di decadenza.

ART. 12 - VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, esplicando le funzioni vicarie e assistendolo nello svolgimento dei suoi compiti.

ART. 13 - COMITATO ARTISTICO-DIDATTICO

Il C.A.D. è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto:

- a) da 4 esperti nel campo della musica e della cultura musicale;
- b) dal Direttore artistico che lo presiede.

Possono essere invitati, per le questioni di competenza, i responsabili di sezione.

I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il C.A.D. collabora con il Direttore artistico nelle seguenti attività:

- a) elaborazione dei programmi di attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) predisposizione dei programmi e piani di studio dei corsi e dei seminari nonché dei programmi di tutte le altre iniziative della Fondazione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dà, inoltre, pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ART. 14 - DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico deve possedere i necessari requisiti di competenza e professionalità; è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Artistico:

- a) convoca e presiede il C.A.D.;

- b) sovrintende all'attività didattica e scientifica;
- c) propone, d'intesa con il C.A.D., i programmi di attività;
- d) propone, d'intesa con il C.A.D., i programmi ed i piani di studio dei corsi e dei seminari ed i programmi di ogni altra iniziativa della Fondazione;
- e) propone, d'intesa con il C.A.D., il conferimento di incarichi di collaborazione in campo artistico-culturale, di insegnamento ed assistenza alla scuola, ai corsi ed ai seminari organizzati dalla Fondazione;
- f) coordina, sotto l'aspetto culturale ed artistico, le relazioni esterne con le istituzioni musicali e culturali nazionali ed internazionali;
- g) collabora con il Presidente nel tenere i rapporti con i sostenitori di cui all'art. 16 e con i terzi in ordine alle attività proprie della Fondazione.

ART. 15 - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dall'Assemblea; un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Comune di Portogruaro, il terzo membro effettivo ed il terzo supplente dalla Provincia di Venezia.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del D. lg. 27 gennaio 1992 n. 88.

Nelle more dell'istituzione del registro i Revisori dei conti devono essere iscritti al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o agli Albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri; il Revisore effettivo e quello supplente nominati dall'Assemblea, devono essere iscritti al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è presieduto dal Revisore nominato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi finanziari; i Revisori possono essere riconfermati; essi possono assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; possono essere revocati per giusta causa dall'Organo dell'Ente che li ha nominati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica fino alla formazione del nuovo Collegio.

I Revisori dei Conti esercitano il controllo sull'amministrazione della Fondazione, vigilano sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione, accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Ente, la corrispondenza del Bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili e accertano che la valutazione del patrimonio della Fondazione sia fatta a termini di legge.

Per quanto non diversamente disposto, si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni relative al Collegio sindacale delle S.p.a. contenute nel C.C. (art. 2397 e seguenti).

ART. 16 - SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

Sono previsti Sostenitori ordinari e Sostenitori benemeriti.

Sono sostenitori ordinari quanti, enti o privati, versino annualmente alla Fondazione un contributo non inferiore alla misura stabilita, e biennialmente aggiornata, dall'Assemblea.

I sostenitori ordinari sono iscritti in un apposito albo e hanno diritto ad idonee forme di pubblicità, sugli atti della Fondazione, dei loro nominativi o ragioni sociali. Riuniti in assemblea, provvedono a fornire consigli e valutazioni agli organi della Fondazione.

Possono essere ammessi, con delibera dell'Assemblea, come Sostenitori benemeriti, coloro i quali si impegnano a versare alla Fondazione il contributo annuo e per il numero di anni stabiliti dall'Assemblea stessa. Fino a quando restano tali i sostenitori benemeriti partecipano all'Assemblea della Fondazione con diritto di voto.

ART. 17 - PATRIMONIO, FINANZA, FUNZIONAMENTO, SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE, INTESE E COLLABORAZIONI

La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi con le rendite del patrimonio di dotazione, di eventuali eredità, lasciti, donazioni, con i conferimenti di cui agli artt. 4, 16 e 20 del presente Statuto e con altre eventuali contribuzioni, nonchè con gli introiti derivanti dalle rette per la frequenza ai corsi e con ogni altro provento non destinato ad aumento del patrimonio.

La Fondazione si avvale degli immobili che i fondatori eventualmente mettano a disposizione; può acquisire l'uso, sotto diverse forme, di immobili di terzi e può, infine, procedere all'acquisizione della proprietà od altri diritti reali su immobili, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 17 C.C. L'anno sociale e finanziario decorre dal 1 ottobre con scadenza al 30 settembre dell'anno successivo.

In caso di estinzione della Fondazione i beni, comunque acquisiti, che residuano dalla liquidazione, operata conformemente alle norme di attuazione del Codice Civile, avranno la destinazione proposta dall'Autorità competente. La Fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di personale proprio o di personale degli enti fondatori nonchè di altri enti, istituzioni, fondazioni od associazioni da questi comandato, distaccato o comunque autorizzato.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'Assemblea nomina il Segretario della Fondazione, il quale:

- a) funge da Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) fornisce agli organi della Fondazione assistenza e consulenza giuridico amministrativa;
- c) collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio, partecipa alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, coordina in generale l'attività amministrativa e contabile della Fondazione e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente gli siano demandati.

La Fondazione può, inoltre, avvalersi, per le esigenze connesse al proprio funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività, di collaborazioni libero-professionali di terzi, in particolare di esperti in campo musicale, di insegnanti e concertisti, nonchè della collaborazione, in diverse forme, di altre istituzioni, fondazioni, associazioni o enti in genere, operanti, senza finalità di lucro, in campo culturale o musicale.

Infine, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la stipula di convenzioni ed accordi con aziende, banche, enti anche economici per la realizzazione di progetti per attività musicali, nel rispetto delle finalità istituzionali della Fondazione.

ART. 18 - MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Le modifiche statutarie e la proposta di estinzione di cui all'art. 27 ult. co. C.C. deliberate dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto non hanno effetto se non ottengono l'assenso del comune di Portogruaro e della Provincia di Venezia. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione si estingue per comune volontà del Comune di Portogruaro e della Provincia di Venezia, che potranno sottoporre la relativa istanza all'Autorità competente

ART. 19 - VIGILANZA

Fatto salvo quanto disposto dalle leggi in materia di vigilanza e controllo sulle fondazioni, il Comune di Portogruaro e la Provincia di Venezia esercitano la vigilanza sulla Fondazione. Il Comune e la Provincia possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e sopralluoghi, a mezzo del proprio personale, sugli atti e l'attività della Fondazione.

ART. 20 - NORMA TRANSITORIA (CONFERIMENTI DI FUNZIONAMENTO)

La Provincia di Venezia ed il Comune di Portogruaro convengono di conferire altresì annualmente rispettivamente la somma di Euro 67.139,40 (sessantasettemilacentotrentanove,40) ed Euro 85.215,39 (ottantacinquemiladuecentoquindici,39).

Detti conferimenti potranno essere erogati in denaro oppure sotto forma di beni e servizi da valutarsi secondo i loro valori correnti di mercato e le tariffe normalmente praticate dai predetti enti.

I conferimenti in denaro aggiuntivi, erogati dai fondatori e non aventi carattere patrimoniale, potranno essere utilizzati per finanziare lo sviluppo e l'attuazione dei compiti istituzionali, sono prenotati nel rispettivo bilancio di previsione degli enti fondatori ed erogati non oltre il sessantesimo giorno successivo all'approvazione del Conto Consuntivo, su quantificazione da comunicarsi a cura della Fondazione alla Provincia ed al Comune.

I conferimenti in parola sono erogati per 10 (dieci) anni a partire dall'anno di acquisizione della personalità giuridica da parte della Fondazione e, dall'inizio del secondo anno successivo, sono annualmente rivalutati secondo le variazioni dell'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel corso dell'anno precedente.

Il Comune e la Provincia potranno sospendere l'erogazione dei predetti conferimenti di funzionamento qualora risultino gravi irregolarità nella gestione della Fondazione o risulti che l'attività sia svolta in modo non conforme alle finalità istituzionali della Fondazione medesima.

E' fatta salva la facoltà del Comune e della Provincia, a loro discrezione e compatibilmente con le norme vigenti, di conferire alla Fondazione ulteriori fondi rispetto a quelli di cui al presente articolo.

ART. 21 - NORME FINALI E DI RINVIO

L'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si considerano regolarmente costituiti con l'accettazione di tanti membri-componenti che rappresentino almeno la maggioranza dei componenti assegnati.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia di fondazioni e quelle dei regolamenti che verranno adottati dalla Fondazione stessa.

E' fatto salvo, inoltre, il rispetto delle norme vigenti in materia di nomina di componenti di organi di persone giuridiche, di competenza degli enti pubblici.

Pur costituendo la presente Fondazione sostanziale continuazione dell'esistente Istituto Musicale "Santa Cecilia" sotto gli aspetti delle finalità e delle attività culturali, didattiche e formative, essa non subentra nei rapporti giuridici oggi facenti capo all'Istituto Musicale "Santa Cecilia" di Portogruaro. Pertanto, il Comune di Portogruaro provvederà autonomamente alla definizione di ogni rapporto facente capo al predetto Istituto ed alla sua liquidazione.

Il predetto Statuto dovrà essere riconsiderato allorquando dovessero venire rideterminati gli assetti amministrativi nell'area dell'attuale Provincia di Venezia, ai sensi del Cap. VI della L. 142/90.